



CITTÀ DI MONCALIERI

Moncalieri per le Persone

**QUADRO NORMATIVO,
ECONOMICO E PROGETTUALE**

2022 - 2026

Indice

PARTE GENERALE

- ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI E CARATTERISTICHE ESSENZIALI
- ART. 2 – RISORSE
- ART. 3 – VERIFICA E REVISIONE
- ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA
- ART. 5 – PERSONALE
- ART. 6 – DIRETTORE E REFERENTI DELLE ATTIVITÀ
- ART. 7 - CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 8 - RESPONSABILITÀ ETS E POLIZZA ASSICURATIVA
- ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 11 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE
- ART. 12 – GARANZIA DI ESECUZIONE
- ART. 13 – INADEMPIENZE
- ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL PARTENARIATO
- ART. 15 - RECESSO DA PARTE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
- ART. 16 - RECESSO DA PARTE DEL COMUNE
- ART. 17 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 18 – CONTROVERSIE
- ART. 19 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE
- ART. 20 – RINVIO

PARTE ESECUTIVA

- ART. 21 – MONCALIERI PER LE PERSONE

CAPO I – MONCALIERI COMUNITÀ

- ART. 22 – FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ
- ART. 23 – DOTAZIONI

CAPO II – MONCALIERI LAVORO

- ART. 24 – FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 25 – DOTAZIONI

CAPO III – MONCALIERI TERZA ETÀ

ART. 26 – FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 27 – DOTAZIONI

CAPO IV – MONCALIERI DIGITALE

ART. 28 - FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 29 – DOTAZIONI

CAPO V – MONCALIERI GIOVANE

ART. 30 - FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITA’

ART. 31 – DOTAZIONI

CAPO VI – MONCALIERI CASA

ART. 32 - FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 33 – DOTAZIONI

CAPO VII – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34 - SUGLI ASSETTI DELLE ATTIVITÀ

ART. 35 - SULLE DOTAZIONI

PARTE GENERALE

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI E CARATTERISTICHE ESSENZIALI

1. Obiettivo del presente atto è la predisposizione di un quadro normativo, economico e progettuale per l'attivazione di un partenariato tra la Città di Moncalieri ed Enti del Terzo Settore (di seguito "ETS"), che ha quale obiettivo la realizzazione di attività riconducibili alla definizione generale di servizi alla persona, e dirette a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, come meglio precisati nella parte speciale del presente documento.

2. Il processo di regolazione e attivazione del partenariato ricompreso nella denominazione di *Moncalieri per le Persone*, trova riferimento principalmente ai sensi delle seguenti fonti normative:

- art. 118, co. 4, Costituzione;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore – di seguito "CTS");
- Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 18 novembre 2021;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- Codice civile.

3. L'elemento cardine del partenariato è da individuarsi nella comunanza di obiettivi tra PA ed ETS, la quale consente di sviluppare un'amministrazione condivisa che si concretizza nella messa a fattor comune, da parte del pubblico e del privato, di conoscenze, competenze e risorse anche economiche, attraverso:

- la specifica attività di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del CTS;
- il generale rapporto di co-responsabilità, valido per tutta la durata del rapporto convenzionale, a partire dalla co-costruzione del progetto, passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione finale delle spese.

3. Le attività complessivamente denominate *Moncalieri per le Persone* saranno disciplinate da una convenzione, che comprende:

- il presente quadro normativo, economico e progettuale;
- la proposta progettuale preliminare del soggetto partner individuato con procedure ad evidenza pubblica;
- i verbali delle di coprogettazione;
- il Progetto Finale del Partenariato;
- le eventuali successive modifiche ai citati accordi.

4. Il partenariato ha durata quattro anni, dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2026, nello specifico:

- Le attività si svilupperanno complessivamente per un arco temporale di quattro anni, a de-

correre dal giorno 1 novembre 2022 dando atto che vi sarà un'unica convenzione regolatrice dei rapporti tra Amministrazione e soggetto coprogettatore, ma la convenzione sarà accompagnata da singoli verbali relativi alla coprogettazione di ciascun filone di attività.

- Nel caso in cui la sessione di coprogettazione relativa a una o più azioni che compongono il partenariato, non si concluda in tempo utile per far partire l'attività dal 1 novembre 2022, si dà atto che saranno comunque avviate le restanti azioni.
- Nel complesso il partenariato avrà in ogni caso termine in data 31 ottobre 2026, salvo eventuale proroga di ulteriori sei mesi che il Comune si riserva di richiedere al fine di garantire l'esecuzione delle procedure inerenti il nuovo partenariato, riguardante il regolare svolgimento di tutte le attività previste sino alla data di subentro del nuovo partner, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche vigenti al momento della proroga.

5. Le attività sono definite ed organizzate in coerenza con il Programma di mandato della presente Amministrazione e di tutti i conseguenti atti di programmazione strategica ed operativa. Ogni successiva modifica e integrazione dovrà comunque e sempre rispettare i vigenti strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione comunale.

ART. 2 - RISORSE

1. La coprogettazione (e quindi la co-responsabilità) non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di attività e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

2. Le risorse per l'esecuzione del servizio sono:

- di carattere economico (erogazione di fondi), pari nel complesso a € **3.376.084,58** e meglio precisate nella parte esecutiva del presente Quadro;
- di carattere materiale (il riferimento è essenzialmente, benché non esclusivamente, a beni immobili e mobili);
- di carattere umano (incluso il volontariato, valorizzabile ma non rimborsabile).

L'ETS partecipa alle suddette risorse nelle forme e nelle modalità che emergeranno dalla proposta progettuale e dai verbali delle sedute di coprogettazione, e che saranno definite nel Progetto Finale del Partenariato.

3. Le risorse che la Pubblica Amministrazione devolve all'Ets ai fini dell'attuazione del partenariato sono da ricondurre a contributi ex art. 12, Legge n. 241/1990. Il finanziamento pubblico sarà giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo (ai sensi delle Linee Guida

approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021).

4. L'Amministrazione erogherà le somme stanziare per il progetto, ovvero le risorse di carattere economico, per stadi di avanzamento, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, con cadenza e ripartizione trimestrale (salve diverse previsioni formalizzate in sede di Progetto Finale del Partenariato). La liquidazione verrà disposta a seguito di dichiarazione resa ai fini dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'art. 28 comma 2 DPR 600/1973. Si rinvia altresì alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

5. In generale, un costo per essere ammissibile al contributo deve essere:

- pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili;
- effettivo;
- riferibile temporalmente al periodo di vigenza del partenariato;
- comprovabile;
- tracciabile;
- legittimo;
- contabilizzato;
- contenuto nei limiti autorizzati.

6. Si rinvia alla Parte esecutiva del documento per una definizione e puntuale delle risorse messe a disposizione per le singole attività. Si precisa al riguardo che, per quanto concerne le risorse economiche destinate alle singole attività, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i singoli importi in fase di coprogettazione; l'esito delle eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, manterrà comunque fermo il computo totale delle risorse economiche destinate a *Moncalieri per le Persone*.

7. Le risorse assegnate in sede di convenzione alle singole attività potranno variare a seguito dell'attività di fund raising svolta dai Sottoscrittori sugli ambiti di cui al presente quadro, e così come sviluppati nel Progetto Finale del Partenariato. La ricerca da parte dei Sottoscrittori di risorse esterne potrà avvenire in Partenariato e/o singolarmente a seconda delle condizioni previste da Bandi Europei, Nazionali, Regionali e/o di Enti ed Organismi di diritto privato (ad es. Fondazioni Bancarie).

ART. 3 – VERIFICA E REVISIONE

1. In ottemperanza al principio di co-responsabilità, la gestione del partenariato *Moncalieri per le Persone* sarà oggetto di incontri periodici (di norma mensili) tra gli uffici comunali competenti e il personale dell'Ente del Terzo Settore, accompagnati da processo verbale e finalizzati a:

- verificare l'andamento delle attività;
- apportare opportune correzioni e modifiche nell'ambito dei vigenti accordi;
- valutare ed eventualmente concordare variazioni agli accordi, anche riferite alle risorse.

2. L'Amministrazione si riserva altresì di compiere sistematici controlli sulla qualità ed adeguatezza del servizio offerto sulla base di periodiche verifiche. Il soggetto partner è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. Per gli aspetti e gli adempimenti riguardanti la sicurezza nei luoghi di svolgimento del progetto oggetto del partenariato si rinvia a documento analogo al DUVRI che sarà elaborato in fase di coprogettazione.

2. La gestione della sicurezza nell'ambito del progetto in argomento è di competenza del soggetto partner che si farà carico di tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 5 - PERSONALE

1. L'ETS, in corrispondenza con l'inizio della Convenzione, fornisce dettagliato elenco nominativo delle persone che impiegherà nelle attività progettuali, recante i titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio di ciascuna persona. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

2. L'ETS si impegna a controllare e formare in modo continuativo il proprio personale.

3. L'ETS potrà avvalersi di ulteriore personale per la realizzazione delle attività, anche volontario o tirocinante, con funzioni complementari e non sostitutive di quelle proprie degli operatori. L'Amministrazione comunale deve essere tempestivamente informata dell'impiego di tale personale, ricevendone l'elenco e le relative esperienze formative. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo nei confronti di tale personale con funzioni complementari e non sostitutive e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi nello svolgimento delle attività potessero subire o provocare ad altri, restando unico responsabile l'ETS.

ART. 6 – DIRETTORE E REFERENTI DELLE ATTIVITÀ

1. L'ETS nomina e comunica alla PA:

- un Direttore delle attività, al quale verrà affidato il principale il compito di gestire il rapporto

con il responsabile del procedimento e i responsabili / referenti dei Settori/Servizi comunali;

- un Referente per ciascuna delle attività elencate nei singoli capi della parte speciale, ai quali verrà affidato il principale compito di gestire il rapporto con i Settori/Servizi comunali competenti.

2. Il Direttore e i singoli Referenti devono curare:

- la corretta organizzazione del servizio complessivo e delle prestazioni ed attività convenzionate;
- il coordinamento delle risorse umane coinvolte;
- il monitoraggio e la verifica dello sviluppo complessivo del Progetto finale del Partenariato, in funzione di orientamento, non solo teorico, ma anche operativo, rispetto alle finalità e agli obiettivi concordati;
- il coordinamento e il raccordo con i soggetti territoriali a diverso titolo coinvolti, in funzione della realizzazione di programmi coordinati e della gestione integrata delle attività.

ART. 7 - CLAUSOLA SOCIALE

1. L'ETS si obbliga ad inquadrare gli operatori con rapporti di natura subordinata, regolati da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con esclusione del ricorso al salario convenzionale.

2. L'ETS deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'Ets deve rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

3. L'ETS subentrante assume l'impegno di assorbimento dei lavoratori attualmente coinvolti a vario titolo nelle attività oggetto dell'attivazione del partenariato, in conformità all'offerta tecnica. Al riguardo, all'avvio della fase di coprogettazione presenta un dettagliato progetto di assorbimento. L'ETS si impegna a salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo. Si specifica che essendo ad oggi l'esecuzione di parte delle attività oggetto della coprogettazione già oggetto di un affidamento a una cooperativa sociale, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si prevede l'applicazione da parte dell'ETS dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, in riferimento alla stabilità occupazionale degli

operatori attualmente impegnati nella gestione delle attività di cui alla presente coprogettazione , garantendo le migliori condizioni normative e retributive precedentemente godute, secondo le modalità di cui all'art. 37 CCNL Cooperative Sociali del 31/12/2012, anche nell'ipotesi in cui si applichi un diverso contratto (nell'ipotesi si trattasse di un operatore economico che applichi un contratto diverso) e in analogia a quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'ETS E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'ETS sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo di attivazione del partenariato, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

2. L'ETS garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme convenzionali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'ETS medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto del partenariato.

3. Per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), anche per danni a cose, l'ETS dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa. Il massimale richiesto per la copertura di detti rischi dovrà essere complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Moncalieri per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. Il Comune di Moncalieri è da considerarsi tra il novero dei terzi.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'ETS è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010 e Determinazione dell'ANAC n. 4/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al partenariato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente attivazione partenariato costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 causa di risoluzione della convenzione. La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la "filiera" delle imprese.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (nel proseguo GDPR) i dati personali che verranno forniti dall'ETS saranno raccolti presso il Comune di Moncalieri, per le finalità di gestione del presente attivazione partenariato e saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati personali saranno oggetto del trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le modalità consentite dalla legge. L'interessato gode, comunque, dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti della citata normativa. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moncalieri. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Sociali. I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza, e nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative adeguate, garantendo la riservatezza, la disponibilità e la confidenzialità dei dati stessi.

2. L'ETS sarà nominato Responsabile del trattamento per lo svolgimento della convenzione oggetto dell'attivazione partenariato. L'ETS è pertanto tenuto all'osservanza dei dettami normativi previsti dal GDPR e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto dei principi in esso previsti. Dovrà garantire altresì di avere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate alla protezione dei dati trattati. Il trattamento deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e concordate e per l'assolvimento degli obblighi di legge e dei regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'ETS adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

3. Si allega il contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali che dovrà essere sottoscritto assieme alla convenzione (**all. a**).

ART. 11 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. È vietata la cessione della Convenzione.

2. Si richiamano per analogia le norme sulla cessione dei crediti di cui all'art. 106, co. 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Le attività oggetto della presente convenzione non possono essere oggetto di ulteriore accordo di partenariato, cooperazione o simile. Non si considerano tali le prestazioni rese in favore del soggetto partner in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla presente aggiudicazione. I relativi contratti sono depositati al Comune in fase di coprogettazione.

ART. 12 – GARANZIA DI ESECUZIONE

1. A garanzia degli obblighi assunti, in fase di stipula l'ente attuatore deve presentare una garanzia definitiva analoga a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – INADEMPIENZE

1. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri inadempienze degli obblighi assunti, ovvero violazioni delle disposizioni contenute nei documenti inerenti la convenzione, provvederà a inviare formale contestazione a mezzo PEC all'ente partner, con l'invito a ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dalla convenzione.

2. Il soggetto partner dovrà far pervenire le proprie contro-deduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una riduzione alle risorse economiche del progetto rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle attività non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Si prevedono riduzioni per il ritardo nell'esecuzione delle attività concordate da parte del partner commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo della convenzione o alle relative attività progettuali. Le riduzioni dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille delle risorse economiche destinate, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di dette risorse.

4. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento si prevedono ulteriori riduzioni così determinate:

a) interruzione di attività dei servizi oggetto della convenzione: € 250,00 per ogni giorno di interruzione;

b) mancata corrispondenza tra i servizi descritti e quelli effettivamente erogati, mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dalla convenzione per la realizzazione delle attività: da € 500,00 a € 4.000,00 in relazione alla gravità;

c) sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione con personale non avente i medesimi requisiti esperienziali e curriculari: € 1.000,00 per ogni evento.

5. L'Amministrazione Comunale può riscuotere le suddette riduzioni trattenendo i relativi importi dai crediti del partner, fatta eccezione per il caso di risoluzione della convenzione.

ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione le seguenti ipotesi:

- a) la mancata effettuazione dei servizi previsti dalla convenzione, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente partner;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'ente partner;
- d) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi della convenzione;
- e) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- f) interruzione del servizio;
- g) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente documento relative alla cessione della convenzione e al subaffidamento;
- h) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative in materia di gestione del personale;
- i) insolvenza o fallimento dell'ente partner;
- j) accertamento della responsabilità per dolo o colpa dell'ente attuatore per danni e/o furti anche di terzi;
- k) grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. Dopo due formali e motivate contestazioni, scritte e notificate dal Comune tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento dei servizi, il Comune può sospendere l'esecuzione della convenzione o dichiararla risolta. Nei casi di risoluzione, l'ETS avrà diritto a ricevere soltanto i contributi precedentemente maturati, con diritto per il Comune a sottoscrivere un nuovo partenariato in danno del soggetto inadempiente, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

3. In caso di risoluzione della convenzione il Comune valuterà la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura a evidenza pubblica, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'attivazione del partenariato riferita al completamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto alle risorse previste nella convenzione, al primo partner.

ART. 15 - RECESSO DA PARTE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

1. Tutti i servizi oggetto del partenariato sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospesi o abbandonati.

2. Il soggetto partner potrà dare disdetta dell'incarico all'Amministrazione Comunale, mediante

motivazione formale con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Qualora l'Ets dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza prevista, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia di esecuzione, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati, compresa la eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

3. Qualora il soggetto partner, senza giustificato motivo, dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza prevista, il Comune si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, sulla garanzia di esecuzione. L'Amministrazione Comunale potrà altresì rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti vantati dal soggetto partner.

ART. 16 - RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Moncalieri ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'ente partner con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'ente partner dovrà cessare tutte le prestazioni, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune di Moncalieri, l'Ets ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte.

2. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune di Moncalieri che abbiano incidenza sull'esecuzione del progetto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'ente partner con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'ente partner ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni della convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 17 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il partner utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il partner assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.

2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 18 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dalla convenzione sono deferite alla competenza dell'Autorità

giudiziaria del Foro di Torino con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 19 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE

1. Il compito di Responsabile del Procedimento viene assunto dal Dirigente del Settore Servizi alla persona e innovazione della città.
2. I ruoli di Direttore dell'esecuzione saranno assunti in fase di attivazione del partenariato.

ART. 20 - RINVIO

1. Alla fase di stipula della convenzione e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

PARTE ESECUTIVA

ART. 21 – MONCALIERI PER LE PERSONE

1. *Moncalieri per le Persone* è una unità coerente di attività e progetti che perseguono unitariamente:

- l'obiettivo di accrescere il benessere della comunità attraverso servizi, sportelli, progetti, iniziative, eventi in grado di promuovere i diritti sociali e civili, di sostenere la partecipazione, di accrescere l'accessibilità e fruibilità dei servizi e delle opportunità del territorio, sia come singoli che nell'ambito della vita associativa, creando opportunità di crescita, di inclusione e di integrazione, migliorando gli indici della qualità della coesione sociale e della vita delle persone, il tutto all'interno di un'ottica anche innovativa;
- l'obiettivo di supportare l'Amministrazione nell'analisi dei bisogni della comunità in tutte le sue dimensioni generazionali e sociali e nella partecipazione alle opportunità di finanziamento di interventi relativi alla coesione e al benessere sociale e nella costruzione e nella gestione di reti territoriali tematiche.

2. *Moncalieri per le Persone* si articola nelle seguenti aree:

- Moncalieri Comunità (capo I);
- Moncalieri Lavoro (capo II);
- Moncalieri Terza Età (capo III);
- Moncalieri Digitale (capo IV);
- Moncalieri Giovane (capo V);
- Moncalieri Casa (capo VI).

CAPO I – MONCALIERI COMUNITÀ

ART. 22 – FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività denominate “Moncalieri Comunità” intendono:

- valorizzare, con interventi di comunicazione e di sviluppo di comunità, la dimensione sociale delle politiche dell'amministrazione in tutti i campi;
- accompagnare l'amministrazione nella realizzazione degli obiettivi di coesione e inclusione sociale previsti dal PNNR;
- gestire, sviluppare e innovare i servizi esistenti in una logica di promozione dello sviluppo di comunità, secondo le indicazioni dell'Amministrazione e in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali ed europee;
- supportare le famiglie con politiche e servizi a sostegno della genitorialità e a contrasto delle povertà educative;

- favorire l'integrazione delle persone straniere e la cooperazione internazionale;
- sostenere e diffondere il diritto alla salute;
- sostenere e diffondere la solidarietà, i diritti di cittadinanza. la partecipazione attiva; valorizzare il volontariato, anche civico, e gli ETS.

2. Si precisano le principali attività che dovranno essere sviluppate nel Progetto finale del Partenariato:

- azioni rivolte al coordinamento locale del volontariato e dell'associazionismo, promuovendo la collaborazione e la sinergia tra i soggetti, supportando le progettualità condivise, rafforzando la rete sociale e solidale locale; promuovere l'utilizzo degli spazi della città da parte della comunità e delle associazioni, stimolando la sperimentazione di azioni innovative; gestione dell'albo del volontariato civico;
- collaborazione nella gestione dello sportello anti-violenza;
- supporto per ideazione, progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale, e supporto alla partecipazione al Co.co.pa.; partecipazione ad interventi di cooperazione internazionale; organizzazione e gestione delle relative attività di sensibilizzazione; supporto alla partecipazione e alla gestione di iniziative in ambito di educazione interculturale, della pace e della solidarietà;
- progettazione e gestione del Servizio civile universale nei propri ambiti;
- azioni informative a supporto di tutto ciò che concerne la regolarità della permanenza sul territorio, dello svolgimento di attività lavorativa, dell'accesso ai servizi; laboratorio di welfare generativo territoriale; azioni di accompagnamento all'inclusione sociale dei nuclei di origine rom stanziali sul territorio; supporto nelle attività di inclusione dei nuovi cittadini, anche attraverso la cerimonia di cittadinanza, e successivo accompagnamento; attiva collaborazione nella gestione del Sistema di accoglienza integrata, con riferimento al rapporto con l'ente attuatore e con gli ospiti, e gestione degli eventi di sensibilizzazione;
- dare continuità e apportare innovazione alla gestione di progetti di sostegno ai soggetti indigenti, a partire dalle esperienze già attive in ambito di solidarietà alimentare e di solidarietà diffusa (ad es.: Un aiuto in più, Un aiuto in più salute, Cibo in comune); supporto nella gestione di bandi comunali rivolti alla cittadinanza e finalizzati al sostegno di soggetti indigenti;
- attività inerenti il rafforzamento del diritto alla salute;
- organizzazione di particolari eventi pubblici in occasione delle principali festività e ricorrenze (di carattere civile o religioso);
- coordinamento e rafforzamento delle reti territoriali dei soggetti attivi sui temi di cui sopra (fra i quali, in particolare, Unione dei Comuni e Azienda Sanitaria).

ART. 23 - DOTAZIONI

1. Per quanto riguarda le risorse economiche, il Comune di Moncalieri mette a disposizione l'importo di € 447.975,63, così suddiviso:

- € 21.373,13 per il 2022
- € 112.500,00 per il 2023
- € 107.852,50 per il 2024
- € 112.500,00 per il 2025
- € 93.750,00 per il 2026

consistente nel contributo per le attività.

2. Quali risorse umane, il Comune mette a disposizione il personale dei servizi competenti.

CAPO II – MONCALIERI LAVORO

ART. 24 – FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività denominate “Moncalieri Lavoro” intendono affrontare la tematica del lavoro nella sua complessità in quanto servizio rivolto ai cittadini e al territorio, in grado di stimolare la promozione di progettualità di politiche attive del lavoro e di sviluppo locale. Devono garantire lo svolgimento e lo sviluppo di interventi di politica attiva del lavoro, anche di carattere innovativo, per favorire in particolare l'inserimento o il reintegro nel mercato del lavoro di soggetti fragili, con difficoltà di accesso o espulsi dal ciclo produttivo.

2. Si precisano le principali attività che dovranno essere sviluppate nel Progetto finale del Partenariato:

- progettazione e gestione di attività rivolte alla popolazione disoccupata e di interventi di politica attiva del lavoro rivolti alle fasce deboli del mercato del lavoro; gestione di azioni orientative rivolte alla popolazione in difficoltà socio-occupazionale e di accompagnamento al lavoro;
- predisposizione e supporto alla gestione di progetti finalizzati all'occupazione di determinati soggetti, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): cantieri di lavoro; progetti di pubblica utilità; progetti di utilità collettiva nell'ambito del reddito di cittadinanza;
- progettazione di attività legate allo sviluppo locale; promozione della rete territoriale dei servizi pubblici e privati per il lavoro, stimolando la coprogettazione e le azioni integrate nell'ambito delle politiche del lavoro locale; promozione della rete con le aziende del

territorio per lo sviluppo di nuove sinergie, con l'intento di avvicinare la domanda e l'offerta di lavoro; supporto nella gestione dei rapporti con le forze sociali e gli altri attori presenti sul territorio, anche attraverso il coordinamento di tavoli di incontro;

- monitoraggio del mercato del lavoro; predisposizione di schemi, tabelle aggiornate e dei relativi documenti di commento e di approfondimento;
- dare continuità e apportare innovazione alla gestione di progetti finalizzati a coinvolgere attivamente soggetti disoccupati - riconoscendo un sostegno al reddito - in lavori di pubblica utilità (ad es.: *Moncalieri Event – Cura, manutenzione e pulizia sul territorio di Moncalieri*).

ART. 25 - DOTAZIONI

1. Per quanto riguarda le risorse economiche, il Comune di Moncalieri mette a disposizione l'importo di **€ 447.975,63**, così suddiviso:

- **€ 21.373,13** per il 2022
- **€ 112.500,00** per il 2023
- **€ 107.852,50** per il 2024
- **€ 112.500,00** per il 2025
- **€ 93.750,00** per il 2026

consistente nel contributo per le attività.

2. Quali risorse umane, il Comune mette a disposizione il personale dei servizi competenti.

CAPO III – MONCALIERI TERZA ETÀ

ART. 26 – FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività denominate “Moncalieri Terza Età” riguardano la gestione ed animazione dei Centri Anziani cittadini, incluso il Centro Vitrotti, e attività rivolte alla valorizzazione e sostegno alla terza età.

2. Si precisano le principali attività che dovranno essere sviluppate nel Progetto finale del Partenariato:

- ideazione e supporto per attività e innovazioni a sostegno dei soggetti di terza età, sotto l'aspetto dell'informazione, dei corretti stili di vita, della socializzazione;
- gestione dei Centri anziani cittadini; adozione di un canale di comunicazione tra utenti dei Centri e amministrazione comunale; organizzazione attività culturali, di svago, di socializzazione, di convivialità;

- supporto nella predisposizione, gestione e diffusione di una Carta Argento finalizzata – tramite le proposte di associazioni, imprese, commercianti, professionisti - a garantire vantaggi di vario tipo alla popolazione moncalierese;
- Casa Vitrotti:
 - definizione del modello e gestione: Casa Vitrotti si compone di due strutture con unità abitative e parti comuni. Le unità abitative sono costituite da mono e bilocali, dotate di angolo cottura e bagno. I due immobili dispongono di spazi comuni, una sala mensa con annessa cucina, una sala lettura, un salone polivalente, un servizio lavanderia e locali assegnati ad associazioni di volontariato. Le unità abitative sono assegnate dal Comune con bando pubblico. Casa Vitrotti è un’esperienza di housing sociale, con la capacità di conciliare l’aspetto domestico con quello della socialità, la possibilità di conservare l’individualità della propria abitazione e dei propri stili di vita in un contesto protetto, e di mantenere e ricostruire reti relazionali significative. Inoltre Casa Vitrotti rappresenta una risorsa importante per il sistema locale degli interventi sociali a rete, poiché dei servizi di Casa Vitrotti possono fruire tutti i cittadini anziani rientranti in specifiche categorie “deboli” individuate con criteri ad evidenza pubblica. A Casa Vitrotti accedono inoltre anche le persone in difficoltà nell’ambito di progetti di accompagnamento e sostegno e in carico ai servizi socio-assistenziali e sanitari, secondo una corretta pratica di inclusione sociale.
 - Elementi essenziali del progetto:
 - a) monitoraggio delle condizioni generali di benessere e delle condizioni psico fisiche dei residenti: servizi di socializzazione e animazione; monitoraggio e supporto agli anziani per un corretto stile alimentare; cura della salute; interventi innovativi;
 - b) cura del decoro e dell’igiene della struttura, con particolare riferimento agli spazi comuni;
 - c) rapporto con le associazioni e con tutti i soggetti esterni che utilizzano gli spazi della Casa e svolgono attività all’interno;

Documentazione di riferimento:

- *Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene*, approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
- *Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*, approvati con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- *Linee guida per l’analisi del rischio nel campo della microbiologia degli alimenti* – progetto regionale approvato con Deliberazione della Direzione Sanità Regione Piemonte n. 780 del

18/12/2011.

- *Linee Guida per una sana alimentazione* redatte dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero della Salute.
- *Miglioramento della salute dell'anziano per gli aspetti nutrizionali (con particolare riguardo alla malnutrizione per difetto)*, documento redatto dal Ministero della Salute nel luglio 2020.
- *Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti* approvate dal Ministero della Salute in data 16 aprile 2018.

ART. 27 - DOTAZIONI

1. Per quanto riguarda le risorse economiche, il Comune di Moncalieri mette a disposizione l'importo di € **1.200.000,00**, così suddiviso:

- € **50.000,00** per il 2022
- € **300.000,00** per il 2023
- € **300.000,00** per il 2024
- € **300.000,00** per il 2025
- € **250.000,00** per il 2026

consistente nel contributo per le attività.

2. Quali risorse umane, il Comune mette a disposizione il personale dei servizi competenti.

3. Con riferimento ai servizi del presente capo, per quanto concerne infine le risorse materiali l'Amministrazione mette a disposizione:

- Casa Vitrotti, in viale Stazione n. 3 e n. 5 a Moncalieri;
- i Centri anziani della Città di Moncalieri, precisamente:
 - Centro Leimon, via De Filippo n. 38,
 - Centro Oikia, via Gramsci n. 18,
 - Centro Zoe, salita Padre Denza n. 9
- tutti i beni mobili (arredamenti, materiale di carattere informatico, ecc.) presenti nelle sedi sopra citate, salvo diversa indicazione per specifici beni.

CAPO IV – MONCALIERI DIGITALE

ART. 28 - FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività denominate “Moncalieri Digitale” hanno il compito di diffondere e sviluppare la comprensione e l’esercizio dei “nascenti” diritti digitali fra la cittadinanza.

2. Si precisano le principali attività che dovranno essere sviluppate nel Progetto finale del Partenariato:

- raccolta di elementi concreti fra la popolazione sulle potenzialità del digitale e i relativi bisogni, al fine di ottenere indicazioni utili per lo sviluppo digitale sul territorio;
- azioni di supporto all’educazione digitale e innovative, destinate alla cittadinanza anche attraverso sportelli ed help desk; accompagnare l’evoluzione con processi di trasformazione culturale di riduzione del digital divide, in modo da garantire l’accesso ai diritti e ai servizi anche alle fasce più deboli;
- organizzazione di una campagna informativa per comunicare alla cittadinanza l’esistenza di servizi presenti sul territorio che agevolano l’accesso ai diritti
- produzione di materiali didattici finalizzati a supportare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie;
- gestione di workshop informativi e formativi a piccoli gruppi nei quartieri sul tema dei servizi digitali anche in collaborazione con altri soggetti territoriali al fine di stimolare processi di alfabetizzazione digitale.

ART. 29 - DOTAZIONI

1. Per quanto riguarda le risorse economiche, il Comune di Moncalieri mette a disposizione l’importo di € 80.166,66, così suddiviso:

- € 3.500,00 per il 2022
- € 20.000,00 per il 2023
- € 20.000,00 per il 2024
- € 20.000,00 per il 2025
- € 16.666,66 per il 2026

consistente nel contributo per le attività.

2. Quali risorse umane, il Comune mette a disposizione il personale dei servizi competenti.

CAPO V – MONCALIERI GIOVANE

ART. 30 - FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività denominate Moncalieri Giovane avranno il compito di gestire le iniziative rivolte ai giovani cittadini.

2. Si precisano le principali attività che dovranno essere sviluppate nel Progetto finale del Partenariato:

- **Aggregazione e prevenzione:** sarà richiesta la programmazione, realizzazione e gestione di attività da svolgersi presso i Punti giovani territoriali, sia con modalità in presenza che online, con un'attenzione particolare all'utilizzo dei social media, attraverso attività cosiddette "a bassa/media soglia" e destrutturate. Obiettivo è costruire strategie e azioni per raggiungere e intercettare i giovani nei luoghi, fisici e digitali, da loro già abitualmente frequentati.
- **Cittadinanza e partecipazione:** sarà richiesta la gestione e il coordinamento di attività e percorsi di protagonismo e cittadinanza attiva, promozione dell'assunzione di responsabilità e il supporto e facilitazione del formarsi di aggregazioni giovanili sia formali che informali.
- **Scuola e reti sociali:** sarà richiesto un supporto progettuale, di gestione e coordinamento dei "Patti educativi di comunità" che l'Amministrazione attiverà con gli Istituti comprensivi e le scuole secondarie di secondo grado della città secondo quanto riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per la promozione di un'alleanza educativa territoriale con la compartecipazione delle scuole, del Comune, di soggetti pubblici e privati, enti del Terzo Settore e il coinvolgimento delle famiglie.
- **Informazione e formazione:** lo Sportello integrato *Moncalieri Informa*, costituirà per l'Amministrazione un supporto informativo, consulenziale e formativo di rilievo per la definizione di percorsi di autonomia e accesso per i cittadini, in particolare i più fragili. Avrà il compito di sviluppare un sistema coordinato di informazione e orientamento per i cittadini, offrendosi come luogo privilegiato di incontro e relazione orientativa, con un'attenzione particolare al mondo del lavoro.
- **Comunicazione:** nella gestione delle attività sopra descritte un'attenzione particolare dovrà essere data alla comunicazione, intesa come modalità per incentivare la conoscenza dei servizi, per promuovere l'accessibilità al sistema di risorse e opportunità, per valorizzare il patrimonio informativo e orientativo dei servizi stessi con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nelle attività, facendo particolare attenzione ai giovani, in un processo di condivisione e protagonismo dell'intera comunità.

ART. 31 - DOTAZIONI

1. Per quanto riguarda le risorse economiche, il Comune di Moncalieri mette a disposizione l'importo di € 1.120.000,00, così suddiviso:

- € 50.500,00 per il 2022
- € 280.000,00 per il 2023

- € 280.000,00 per il 2024
- € 280.000,00 per il 2025
- € 229.500,00 per il 2026

consistente nel contributo per le attività.

2. Quali risorse umane, il Comune mette a disposizione il personale dei servizi competenti.

3. Con riferimento alle attività del presente capo, per quanto concerne infine le risorse materiali l'Amministrazione mette a disposizione:

- Punto Giovani "Sonika", sito in strada Vignotto n. 23 a Moncalieri;
- tutti i beni mobili (arredamenti, materiale di carattere informatico, ecc.) presenti nelle sedi sopra citate, salvo diversa indicazione per specifici beni.

CAPO VI – MONCALIERI CASA

ART. 32 - FINALITÀ E ASSETTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività denominate "Moncalieri Casa" hanno il compito di diffondere e sviluppare il diritto all'abitare, sancito per la prima volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, promossa dalle Nazioni Unite e firmata nel 1948. In Italia, il diritto all'abitare non è presente nel testo costituzionale come un diritto sociale espressamente riconosciuto; si deduce che nella nostra struttura costituzionale, il diritto alla casa viene considerato realizzabile in proporzione alle risorse della comunità, lasciando al legislatore e agli organi politici la libertà di decidere se e in quali termini debba essere implementato.

2. Si precisano le principali attività, anche di carattere innovativo, che dovranno essere sviluppate nel Progetto finale del Partenariato:

- supporto alle attività comunali inerenti le politiche abitative e il diritto alla casa;
- analisi dei fabbisogni della popolazione locale;
- individuazione ed implementazione di iniziative, piani ed azioni per prevenire il disagio abitativo.

ART. 33 - DOTAZIONI

1. Per quanto riguarda le risorse economiche, il Comune di Moncalieri mette a disposizione l'importo di € 79.966,66, così suddiviso:

- € 3.300,00 per il 2022
- € 20.000,00 per il 2023
- € 20.000,00 per il 2024

- € 20.000,00 per il 2025
- € 16.666,66 per il 2026

consistente nel contributo per le attività.

2. Quali risorse umane, il Comune mette a disposizione il personale dei servizi competenti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34 - SUGLI ASSETTI DELLE ATTIVITÀ

1. Ciascuna delle attività sopra illustrate, potrà svilupparsi con i seguenti elementi comuni:

- gestione sportelli al pubblico (in presenza; per via telematica; per via telefonica);
- supporto nella programmazione, organizzazione e gestione di iniziative, manifestazioni, eventi, organizzati dall'amministrazione oppure patrocinati oppure oggetto di contributi comunali (sia quelli inseriti nel bando eventi, sia extra), inclusa la presenza di operatori nel corso dell'iniziativa stessa al fine di garantirne il miglior svolgimento;
- gestione dei progetti di volontariato civico;
- gestione della comunicazione attraverso tutti i media (inclusi i social); gestione delle conferenze stampa; gestione delle relative pagine del sito web istituzionale del Comune;
- ricerca finanziamenti ed opportunità attraverso l'elaborazione di proposte da candidare a bandi a livello locale, nazionale ed europeo (sviluppo di attività di progettazione per accedere ai diversi canali di finanziamento, gestione dei relativi progetti di intervento, con attuazione concertata ed integrata tra i soggetti coinvolti a livello territoriale, dando, laddove necessario, continuità agli interventi già attivati);
- su richiesta del Comune, disponibilità ad assumere il ruolo di partner della Città di Moncalieri in progetti di valore locale, nazionale o europeo;
- attività amministrativa e di segreteria collegata al progetto finale del partenariato che si costruirà con l'Amministrazione comunale.

2. Tutte le attività oggetto del partenariato saranno svolte in attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

3. Ove necessario, l'ETS dovrà instaurare idonei rapporti con il servizio sociale professionale strutturato, per il Comune di Moncalieri, presso l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia.

ART. 35 - SULLE DOTAZIONI

1. Per ciascuno dei servizi sopra illustrati, con riferimento alle risorse materiali, l'Amministrazione

mette a disposizione:

- gli uffici dell'immobile sito in via Real Collegio n. 44 a Moncalieri;
- le c.d. Botteghe "ex Fonderie Limone", in via Eduardo De Filippo a Moncalieri;
- il Centro polifunzionale P.G. Ferrero sito in via Santa Maria n. 27 a Moncalieri;
- gli spazi della sede comunale di piazza Vittorio Emanuele II adibiti a sale riunioni e a incontri pubblici;
- gli uffici dei servizi competenti;
- tutti i beni mobili presenti nelle sedi sopra citate, salvo diversa indicazione per specifici beni.

2. Come precisato all'art. 2, le dotazioni indicate per ogni servizio potranno subire variazioni nel corso dell'attivazione partenariato. Si rinvia altresì alle disposizioni di cui sopra per ciò che riguardano la modifica della dotazione di carattere economico in fase di stipula.

3. Salvo diversa indicazione (si veda in particolare quanto previsto per l'attività di gestione di casa Vitrotti), sono a carico dell'Amministrazione tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede di servizio, il riscaldamento, le utenze, la pulizia, nonché l'assicurazione degli immobili dove hanno sede i servizi. Nella pulizia è compresa la pulizia giornaliera e periodica dei locali, compresa della fornitura del materiale per i bagni.

4. Si allegano le planimetrie degli immobili oggetto di dotazione (**all. b 1 - 6**). Non tutti gli spazi indicati nelle planimetrie sono al momento disponibili ai fini del presente attivazione partenariato.

5. L'ETS offre la propria disponibilità a concordare con il Comune l'esecuzione di lavori di sistemazione, di adeguamento o di manutenzione straordinaria presso gli immobili citati, o presso ulteriori immobili comunali, a fronte dell'assegnazione degli stessi in dotazione per l'esecuzione delle Attività descritte nel presente *Quadro normativo, economico e progettuale*.